

ALLEGATO C



LINEE GUIDA PEG

2019

Linee Guida per la gestione

1. INTRODUZIONE.....	4
2. NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.....	6
2.1 INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.....	7
2.2 CONVEGNI, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE.....	11
2.3 MISSIONI.....	14
2.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	17
2.6 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.....	22
3. CONSUMI INTERMEDI.....	25
3.1. Sistema degli acquisti di beni e servizi.....	25
3.2. Programmazione annuale delle gare di beni e servizi.....	25
3.3. Piani triennali di razionalizzazione.....	25
4. ACQUISTI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP.....	27
5. ORGANISMI PARTECIPATI.....	28
6. DEBITI FUORI BILANCIO.....	29
7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	30
8. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI DEL PEG.....	31

Linee Guida per la gestione

1. INTRODUZIONE

Il 2019 costituisce l'ultimo anno di mandato della Città Metropolitana di Firenze e di conseguenza del Sindaco metropolitano Dario Nardella.

Il processo di programmazione, riformato secondo quanto disposto dai nuovi principi contabili contenuti nell'allegato 4/1 al DLGS 118/2011, ha preso l'avvio con l'approvazione del *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021* con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 e prosegue ora con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP. Gli obiettivi operativi approvati con il DUP vengono pertanto tradotti in obiettivi gestionali, ne viene individuata la responsabilità e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro raggiungimento.

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono il risultato di un processo interattivo e partecipato che coinvolge l'organo esecutivo e la dirigenza dell'ente e l'OIIV. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il PEG guida la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza la dirigenza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Il PEG dunque costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

L'attuazione del PEG per l'esercizio 2019 dovrà avvenire, quindi, tenendo conto dell'intero impianto della programmazione, strutturato ("a cascata") sulla base dei principi di razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa e della ripartizione delle competenze fra organi di governo e *management*, allo scopo di perseguire i massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione. I dirigenti

garantiscono la massima efficacia del ruolo direzionale, ponendo particolare attenzione agli indirizzi indicati nelle presenti *Linee guida* per la gestione. Gli indirizzi e le direttive contenuti nel presente documento costituiscono riferimento fondamentale e irrinunciabile per la gestione dirigenziale e rappresentano un elemento privilegiato di riferimento per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, ai sensi del CCNL di Comparto per la separata Area dirigenziale.

Il primo mandato di attività della Città metropolitana si può riassumere come segue: il 2015 è stato dedicato alla revisione totale dell'organizzazione dell'ente, compreso il passaggio in Regione Toscana di funzioni e personale ai sensi della L 56/2014 e della LR. 22/2015; il 2016 è stato l'anno in cui la nuova organizzazione della Città metropolitana di Firenze ha iniziato a funzionare fino ad arrivare quasi a regime per quanto le dotazioni, in particolare di personale, lo hanno consentito; il 2017 è stato l'anno in cui l'ente, raggiunti un assetto e una "velocità di crociera" sufficientemente efficaci nonostante le oggettive difficoltà, è riuscito a dare risposte alle Amministrazioni e ai cittadini in campo soprattutto strutturale (viabilità ed edilizia scolastica), allo stesso tempo organizzandosi per diventare, in prospettiva, un ente sempre più orientato al coordinamento, alla pianificazione strategica, al marketing territoriale e meno connesso alle attività più propriamente gestionali, come peraltro previsto dalla normativa. Il 2018 ha segnato una svolta nel modo di lavorare dell'ente, vedendo la Città Metropolitana impegnata nelle attività di coordinamento, pianificazione strategica e promozione territoriale di cui la riforma ha inteso investire i nuovi enti. I primi mesi del 2019 saranno volti al consolidamento di tale impostazione.

2. NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Dal 2010 ad oggi il legislatore è intervenuto più volte per indirizzare il contenimento della spesa pubblica, le norme tuttora in vigore sono le seguenti:

- **DL 112/2008, convertito nella L. 133/2008**
- **DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010**
- **L. 228/2013**
- **DL 101/2013, convertito nella L. 125/2013**
- **DL 69/2013, convertito nella L. 98/2013**
- **DL 66/2014, convertito nella L. 89/2014**
- **DL 90/2014, convertito nella L. 114/2014**

Per consentire all'Amministrazione di rispettare quanto previsto dalla normativa sopra citata viene adottata, per alcune tipologie di spesa, una programmazione delle stesse secondo il sistema di *budget* già adottato negli anni scorsi. **Sarà necessario che le determinazioni dirigenziali che impegnano la spesa e che non sono relative alle tipologie soggette a budget ne diano atto, nella parte dispositiva, che “la presente spesa non attiene alle tipologie su cui sono intervenute riduzioni ai sensi del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e successivi aggiornamenti”.**

Le spese sottoposte a budget sono le seguenti:

- **Incarichi di collaborazione autonoma (paragrafo 2.1)**
- **Convegni, Pubblicità, Rappresentanza e Relazioni pubbliche (paragrafo 2.2)**
- **Missioni (paragrafo 2.3)**
- **Formazione del personale (paragrafo 2.4)**
- **Acquisti e gestione autovetture (paragrafo 2.5)**
- **Acquisto mobili e arredi (paragrafo 2.6)**

Inoltre l'art. 2 commi 594 e 599 della L. 244/2007 prevede l'adozione di **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Si ricorda infine che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 26 del 20/12/2013, ha precisato che gli enti locali sono obbligati al rispetto del tetto complessivo di spesa, ovvero che ciascun Ente soddisfa il vincolo di legge garantendo un risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure.

2.1 INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Normativa

Il dettato normativo ha imposto una riduzione pari all'80% della spesa impegnata sull'annualità 2009. I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della L. 244/2007 e l'articolo 46 del DL 112/2008, convertito nella L. 133/2008 hanno innovato la materia del conferimento di incarichi professionali modificando la norma fondamentale di tale materia recata dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

L'ambito di riferimento di tale normativa è costituito dalle COLLABORAZIONI AUTONOME ovvero dagli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale. Si tratta, in ogni caso, di tipologie contrattuali riconducibili ai contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2239 del Codice Civile.

Non rientrano nel novero di tale disciplina le tipologie di rapporti regolati da leggi speciali quali, ad esempio, gli incarichi di progettazione (regolati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"), gli incarichi ai componenti dell'organismo di controllo interno e dei nuclei di valutazione, gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione antincendio, di rilevazione in materia ambientale, gli accordi, contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici o con enti privati, i servizi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione o per le relative domiciliazioni, i servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica.

L'assunto fondamentale di queste norme è che gli enti locali

non possono affidare incarichi di collaborazione autonoma al di fuori dell'elenco approvato annualmente dal Consiglio, a meno che non facciano riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli Enti Locali.

Si evidenzia inoltre che la L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), all'articolo 1, comma 147, ha ulteriormente modificato l'articolo 7, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 165/2001 stabilendo che gli incarichi di cui sopra non sono rinnovabili; l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Presso l'Amministrazione è attivo un elenco di professionisti, con iscrizione informatizzata, istituito con Deliberazione di Giunta provinciale n. 211/2007 (come modificata con deliberazione di Giunta provinciale n. 58/2008), elenco cui si può ricorrere per alcune tipologie di servizi, consulenze e ricerche ivi elencate.

Si conferma l'obbligo che qualsiasi incarico professionale a soggetti esterni all'ente sia preceduto da **un'effettiva ricognizione per la ricerca di detta professionalità all'interno dell'ente.** È necessario:

- specificare negli atti di impegno se l'incarico in oggetto attiene all'ambito di applicazione di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 oppure è escluso dal suddetto ambito in quanto appartenente alle tipologie specificate nell'art. 68 (lettere a e b) del regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- specificare nell'oggetto dell'atto di impegno la tipologia di spesa (incarichi di ricerca, studio e consulenza; incarichi di collaborazione; incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura, altri incarichi per prestazioni di servizio, incarichi legali);
- specificare se è inserito nel programma di collaborazioni autonome approvato dal Consiglio o se ne è escluso in quanto attività istituzionale stabilita dalla legge.

Limiti di spesa per incarichi per ricerca, studi e consulenza e budget complessivo per incarichi

Secondo quanto previsto dalle circolari MEF-RGS n. 14 del 23/03/2018 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2018 - Circolare 20 dicembre 2017, n. 33/RGS - Ulteriori indicazioni" e n. 31 del 29/11/2018 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2019", richiamate anche le *Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2018* nella versione aggiornata a gennaio 2018 e diffusa in allegato alla sopra richiamata circolare MEF-RGS n. 14/2018, con riferimento alla tematica in rassegna corre l'obbligo segnalare preliminarmente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, non **può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009**. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicitato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015.

Dal Referto del Controllo di Gestione 2009, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 43 del 2010, la spesa sostenuta per studi e incarichi di consulenza è pari a € 407.214,36. **Il limite di spesa per il 2018 è pertanto pari ad € 81.442,87 (20% della spesa sostenuta nel 2009)**

Non devono computarsi nell'ambito del tetto di spesa citato gli incarichi di consulenza e studio alimentati con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei alla Città Metropolitana (deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite del 07/02/2011).

Inoltre il **DL 66/2014** all'art. 14 prevede che, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del DL 78/2010, convertito dalla L. 22/2010, e all'articolo 1, comma 5, del DL 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (dunque anche i Comuni, le Province e le Città Metropolitane), come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico:

- al 4,2% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell'Amministrazione che conferisce l'incarico, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- al 1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell'Amministrazione che conferisce l'incarico per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spesa di personale come da conto annuale 2012 Provincia di Firenze	1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012
€ 21.791.722,00 personale del comparto € 1.794.096,00 dirigenza Totale € 23.585.818,00	€ 330.201,45

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del DL 165/2001, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012) (o dal bilancio per chi non ha il conto annuale):

- al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di €,
- all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di €.

Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (pubblicazione in G.U. del 24/4/2014) del decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Spesa di personale come da conto annuale 2012 Provincia di Firenze	1,1% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012
€ 21.791.722,00 personale del comparto € 1.794.096,00 dirigenza Totale € 23.585.818,00	€ 214.416,52

Il DL 101/2013 all'art. 1, comma 7, inoltre, ha ribadito che gli affidamenti di collaborazioni autonome disposti in violazione del tetto stabilito sono nulli e costituiscono presupposto per la configurazione di illecito disciplinare e di responsabilità erariale.

Tutte le Direzioni dell'Ente dovranno in ogni caso limitare il ricorso agli incarichi, ivi compresi quelli di progettazione di cui all'art. 23 e sgg. del D.Lgs. 50/2016, ancorché si tratti di appalto di servizi e procedere all'affidamento all'esterno solo nel caso di accertata impossibilità di affidare l'incarico al personale interno all'Ente verificata a seguito di una ricognizione preliminare.

Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche ai budget approvati con deliberazione consiliare sarà necessaria una nuova deliberazione consiliare a rettifica della precedente, mentre nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche ai budget assegnati per incarichi obbligatori le stesse potranno essere deliberate in sede di variazione di bilancio.

Il *Programma delle collaborazioni autonome* e i relativi limiti di spesa vengono determinati tenendo conto di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 46, commi 2 e 3 del DL n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008) e dall'articolo 6, comma 7, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Per l'anno **2019** si rileva, a seguito di opportuna ricognizione effettuata dal Direttore Generale (nota prot. int. 2149 del 26/11/2018) che non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma, ad

esclusione di quelli riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge, che non vengono inseriti nel *Programma delle collaborazioni autonome*.

Conferimento di incarichi legali

Per il 2019 l'Ufficio Avvocatura dell'ente si doterà di uno specifico regolamento che disciplini le modalità di scelta dei legali a cui conferire incarichi, nel rispetto di quanto disposto da ANAC con le Linee guida n. 12 "L'affidamento dei servizi legali", adottate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Monitoraggio

L'**Ufficio Controllo di Gestione** è incaricato, collaborando con tutti gli uffici coinvolti, a sovrintendere al rispetto dei budget di spesa assegnati e garantisce una costante collaborazione con gli uffici. Avrà cura di produrre una reportistica dettagliata finalizzata al controllo della spesa con cadenza almeno semestrale. Questa reportistica verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione (art. 198 del TUEL).

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005, saranno trasmessi trimestralmente dall'**Ufficio Controllo di Gestione** alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, gli atti di impegno di spesa superiore ad € 5.000,00 adottati e inerenti a studi, incarichi di consulenza come anche quelli relativa a convegni, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche.

2.2 CONVEGNI, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE

Normativa

L'articolo 6, comma 8, del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha fissato un tetto alla spesa annua per **CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE**, quantificandolo nel 20% della spesa impegnata, per analoghi motivi, nell'esercizio 2009. Non devono computarsi nell'ambito del tetto di spesa citato le spese per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei alla Città Metropolitana (deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite del 07/02/2011).

Definizioni

Al fine di chiarire i concetti di relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza si riporta quanto recentemente specificato in merito dalla Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti Deliberazione n. 59/2015/PAR del 5 marzo 2015:

*“Per quanto concerne le **relazioni pubbliche**, è possibile richiamare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 53 del 4 aprile 2012, che le riconduce alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra un'organizzazione e il suo pubblico, al fine sia di crearne un'immagine positiva, che di ottenere consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi. Sempre secondo la citata Sezione regionale, “la nozione così enucleata sotto il profilo contenutistico presenta profili di sovrapposibilità con il concetto di pubblicità, poiché le relazioni pubbliche si attuano non solo attraverso la predisposizione e lo svolgimento di variegati eventi, ma anche tramite l'organizzazione di conferenze stampa e la gestione dell'ufficio stampa, situazioni queste cui normalmente si ricorre anche nel campo della pubblicità”.*

[...]

*“Le spese di **pubblicità** sono ben state delimitate dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, n. 50 del 21 settembre 2011, secondo la quale rientrano nel concetto di pubblicità tutte le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno della propria struttura notizie, anche se riconducibili alle proprie finalità, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività”.*

[...]

*“La nozione di spese di **rappresentanza** è stata ricostruita da questa Sezione regionale di controllo, nell'ambito della deliberazione n. 271/2013/VSGO del 24 ottobre 2013, recante il controllo-monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna nell'anno 2011 (alla quale si rimanda per una più approfondita disamina della materia). In particolare, le spese di rappresentanza sono quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno. Al centro di tale tipologia di spese si pone quindi lo scopo promozionale dell'immagine dell'ente. Peraltro, secondo la costruzione accolta, le spese di rappresentanza non sono necessariamente indirizzate ad autorità, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza. [...] L'ambito delle spese di rappresentanza rilevante per gli enti pubblici sembra dover tendenzialmente coincidere con quello individuato per gli enti di natura privatistica (ai fini fiscali); ciò in mancanza di specifiche ragioni per differenziare le due nozioni. Orbene, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le spese di rappresentanza costituiscono spese affrontate da un soggetto per iniziative volte ad accrescere il proprio prestigio e la propria immagine, distinguendole dalle spese di pubblicità. Mediante le spese di pubblicità, infatti, è perseguito il diverso scopo di promuovere prodotti, marchi e servizi, perseguendo una diretta finalità promozionale e d'incremento commerciale (da ultimo, Cassazione civile, Sez. VI, n. 16812 del 24 luglio 2014). Da considerare, inoltre, che il codice Siope avente a oggetto l'acquisto di beni per spese*

di rappresentanza, fa espresso riferimento ad una "Spesa relativa all'acquisto di beni per spese di rappresentanza (ad esempio generi di ristorazione, medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi, ecc.)", in tal modo ricomprendendo anche articoli, quali le coppe, che sembrano con ogni evidenza non essere destinati a soggetti rappresentativi degli organismi di appartenenza, bensì alla cittadinanza".

Limiti di spesa e budget

A seguito del trasferimento di alcune funzioni alla Regione Toscana e il venir meno della categoria "Mostre" dal novero delle spese soggette a limite (DL 78/2010) si è reso necessario rivedere il limite di spesa per le categorie "pubblicità, relazioni pubbliche, rappresentanza e convegni" a partire dal conteggio fatto nel 2011 con l'entrata in vigore del suddetto DL. Qui di seguito il risultato del nuovo ricalcolo del limite per tali tipologie di spesa. Per la visione in forma completa tutto il lavoro che ha portato a determinare il nuovo limite, secondo i vari passaggi delle modifiche normative, si rimanda alle Linee guida 2018 (in particolare l'aggiornamento approvato con DCM n. 89 del 21/11/2018 Variazione n. 6 al PEG 2018-2020).

A seguito delle suddette revisioni il nuovo dato valido dal 2018 è il seguente:

Eliminazione formazione e lavoro		Dal 2018
PUBBLICITA'	€ 44.430,00	€ 8.886,00
CONVEGNI	€ 131.881,58	€ 26.376,32
RAPPRESENTANZA	€ 282.667,22	€ 56.533,44
RELAZIONI PUBBLICHE	€ 2.027.875,26	€ 405.575,05
TOT	€ 2.486.854,06	€ 497.370,81

Quanto precede ha condotto a rideterminare il **limite** complessivo di spesa che l'Amministrazione deve rispettare a partire dal 2018 in:

€ 497.370,81

(20% delle spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, relazioni pubbliche del 2009)

Monitoraggio

All'interno dei seguenti limiti

	LIMITE
PUBBLICITA'	€ 8.886,00
CONVEGNI	€ 26.376,32
RAPPRESENTANZA	€ 56.533,44
RELAZIONI PUBBLICHE	€ 405.575,05
TOT	€ 497.370,81

nella determina di impegno si dovrà

- riportare la corretta appartenenza alla tipologia di spesa e V livello del piano dei conti come da seguente glossario:

Rappresentanza

1.03.01.02.009 – Beni per attività di rappresentanza

ad esempio acquisto di: libri, trofei e targhe, agende, biglietti augurali, stendardi, fiori, omaggi e materiali vari.

1.03.02.99.011 – Servizi per attività di rappresentanza

ad esempio servizi di: catering e buffet, realizzazione e stampa volumi, ospitalità

Relazioni pubbliche

1.03.02.02.999 – Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
ad esempio: Florence multimedia, partecipazione ad eventi, organizzazione e allestimento eventi

Pubblicità

1.03.02.02.004 – Pubblicità

ad esempio: pubblicazioni, manifesti, depliant, volantini, campagne di informazione

Convegni

1.03.02.02.005 – Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ad esempio: organizzazione convegni, allestimento tecnico

- avere capitoli specifici DL 78/2010
- inserire il corretto TAG in IRIDE tra spese per convegni; spese per pubblicità; spese per rappresentanza; spese per relazioni pubbliche
- specificare la causale: 22 relazioni pubbliche; 23 convegni D.L. 78; 27 pubblicità D.L. 78; 28 rappresentanza D.L. 78

Inoltre, per quanto riguarda le **SPESE DI RAPPRESENTANZA** si richiama integralmente quanto previsto dal Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale della Provincia di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 del 23/02/2007.

L'**Ufficio Controllo di Gestione** è incaricato, collaborando con tutti i Servizi coinvolti, a sovrintendere al rispetto dei limiti di spesa assegnati e garantisce una costante collaborazione tra gli uffici. Avrà poi cura di produrre una reportistica dettagliata finalizzata al controllo della spesa con cadenza almeno semestrale. Questa reportistica verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione (art. 198 del TUEL).

Ai sensi dell'art. 16 comma 26 del DL 13 agosto 2011 n. 138 entro il 31 Gennaio di ogni anno, il **Dirigente dell'Ufficio GABINETTO** redige un prospetto in cui sono elencate tutte le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario precedente. Tale prospetto deve essere trasmesso alla Direzione Servizi Finanziari per essere allegato al Rendiconto della Gestione dell'anno cui si riferisce. Inoltre sarà cura della **Segreteria Generale** la trasmissione alla Corte dei Conti e la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet della Provincia entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto della Gestione.

2.3 MISSIONI

Normativa

Per quanto riguarda le **MISSIONI** l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ha fissato un tetto alla spesa annua per missioni pari al 50% della spesa sostenuta, per analoghi motivi, nell'esercizio 2009.

Nella circolare n. 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/10/2010 si conviene sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Gli atti posti in essere in violazione dei tetti stabiliti costituiscono presupposto per la configurazione dell'illecito disciplinare e della responsabilità erariale.

Limiti di spesa e budget

Pertanto, per le annualità dal 2011 al 2015, il tetto massimo di spesa a disposizione dell'Amministrazione è stato di € 42.934,31, come da referto del controllo di gestione per l'anno 2011, in quanto le spese in argomento sostenute nell'esercizio 2009 sono state pari ad € 85.868,61. Infatti le spese sostenute complessivamente per missioni nel 2009 sono assommate ad € 120.146,91; da tale importo sono state sottratte quelle relative ai servizi fuori sede pari ad € 4.858,10, non qualificabili strettamente come missioni, e quelle relative all'attività di polizia e compiti ispettivi pari ad € 29.420,20. L'art. 47 del DL 66/2014 prevede che le province e le città metropolitane debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica: pertanto la spesa per missioni è stata sensibilmente ridotta negli ultimi anni.

Nella determinazione del tetto di spesa dall'anno 2016 in poi occorre tenere conto del trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana in attuazione della L.R. 22/2015 che, a sua volta, ha applicato la legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale. Sia la legge statale che quella regionale richiamano il rispetto del principio generale in base al quale la riforma deve essere attuata ad invarianza della spesa complessiva.

In assenza di precise disposizioni in merito alla modalità di riduzione del budget per missioni da parte della Città Metropolitana e conseguente possibile incremento del medesimo budget da parte della Regione Toscana, si premette che nel corso dell'anno 2015 la spesa sostenuta a questo titolo per il personale trasferito in Regione è stata pari ad € 2.193,35, di cui € 1.224,05 soggette a budget, € 46,90 per missioni ispettive ed € 922,40 per rimborsi spese servizi fuori sede.

Il tetto di spesa della Città Metropolitana è stato pertanto ridotto di € 1.224,05 e quindi passa da € 42.934,31 ad **€ 41.710,26**.

Con le medesime modalità viene effettuata la riduzione del tetto per effetto del trasferimento verso la Regione Toscana del personale della funzione Lavoro con decorrenza 28/06/2018: la spesa sostenuta a tale titolo nel primo semestre 2018 ammonta ad euro 111,20, determinata pertanto in € 222,40 sul 2019.

Il tetto di spesa della Città Metropolitana per il 2019 è stato pertanto ridotto di € 222,40 e quindi passa da euro 41.710,26 ad euro **41.487,86**.

Nella tabella che segue sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi 2019 per le missioni soggette a budget del personale dipendente, notevolmente inferiore al limite

IV Livello: 1030202 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Oggetto	M	P	STANZIAMENTO 2019
8470	TRASFERTE VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	10	05	500,00
18883	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78/2010	01	10	900,00
18884	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78/2010	04	02	4.000,00
18887	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78/2010	11	01	500,00
19351	TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010	14	01	7.000,00
19545	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIA GENERALE ART.6 D.L. 78	01	02	1.500,00
19546	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	01	11	4.500,00
19547	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	01	01	400,00
19548	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	10	02	300,00
19549	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART. 6 D.L. 78/2010	04	02	500,00
19550	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	01	11	2.300,00
19551	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010	01	03	4.300,00
19552	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	01	08	1.000,00
19553	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	01	01	500,00
19555	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	08	01	500,00
19812	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART. 6 D.L. 78/2010	03	01	200,00
				28.900,00

L'assegnazione dei budget per le missioni alle Direzioni dell'Ente sarà effettuata con apposito atto dirigenziale del Direttore generale.

A seguito della sentenza della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 38/SEZAUT/2016QMIG "Corretta interpretazione dell'articolo 84, comma 3, del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell'Ente", si ritiene di ricalcolare il limite di spesa considerando anche le missioni svolte nel 2009 dagli amministratori. Per le stesse motivazioni, dall'anno 2018 viene monitorata anche questa tipologia di spesa. Dagli atti forniti dalla Segreteria generale e a disposizione presso l'Ufficio Controllo di Gestione, per il 2009 risultano spese di missione degli amministratori per € 59.622,66 che, ridotte del 50% ai sensi del DL 78/2010, risultano essere **€ 29.811,33** per gli amministratori.

Nella tabella che segue sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi 2019 per le missioni degli amministratori:

IV livello: 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Capitolo	Oggetto	M	P	STANZIAMENTO 2019
5150	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL78/2010	01	01	5.000,00
18979	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010	01	01	2.500,00
19352	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	01	01	12.500,00
				20.000,00

Gli stanziamenti del Bilancio 2019 ammontanti ad **€ 28.900,00** per le missioni del personale dipendente, e ad **€ 20.000,000** per gli amministratori dell'ente, sono dunque in ogni caso inferiori ai rispettivi limiti di cui al DL 78/2010, ridotti per effetto tanto del DL 66/2014 quanto della spesa relativa al personale trasferito ex LR 22/2015.

Il rispetto del budget è a carico di ciascun Dirigente il quale, prima di autorizzare la missione, dovrà verificarne la spesa massima presunta (vitto, alloggio e trasporto).

Monitoraggio

L'Ufficio Stipendi e l'Ufficio Controllo di Gestione collaborano nel controllo del rispetto del suddetto limite di spesa, effettuando, almeno semestralmente, un monitoraggio del rispetto dei budget di spesa assegnati al fine di proporre le eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, per permettere una diversa ripartizione degli stessi sulla base delle effettive necessità delle singole Direzioni.

L'Ufficio Stipendi non procederà al rimborso delle spese effettuate oltre il budget assegnato a ciascuna Direzione con apposito atto dirigenziale, salvo richiesta di rimodulazione precedente all'effettuazione della missione. Si rammenta che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 6, comma 12, della L. 122/2010, gli atti ed i contratti posti in essere in violazione della disposizione in argomento costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Gli impegni relativi alle spese di missione soggette a limitazione, contabilizzate separatamente tutte le spese inerenti le missioni non rientranti nelle limitazioni, devono essere assunti dall'Ufficio Stipendi sui capitoli appositi che riportano la dicitura DL 78/2010. Su tali capitoli non potranno essere presi impegni per trasferte non sottoposte a limitazioni.

Tutti i capitoli saranno assegnati alla Dirigente responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione, che provvederà a impegnare le somme necessarie esclusivamente dietro presentazione dell'autorizzazione preventiva alla missione e della documentazione di cui all'ASM n. 3 del 20/02/2018, in vigore dal 1° aprile 2018. In sede di referto semestrale, gli stanziamenti dei capitoli saranno adeguatamente rimodulati e, di conseguenza, potranno essere assunti o rimodulati anche i relativi impegni preventivi, nell'evidente necessità di rispettare il budget complessivo.

Per le trasferte al di fuori del territorio nazionale è necessaria l'adozione di specifica determinazione di impegno preventivo della spesa a cui dovrà essere allegato il modulo di autorizzazione preventiva alla trasferta.

2.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda la **FORMAZIONE** l'articolo 6, comma 13, del DL 78/2010 convertito nella L 122/2010 in materia di formazione, stabilisce quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”*. Con il parere rilasciato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell'adunanza del 3/2/2011 viene chiarito che la disposizione in argomento è riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizione di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività.

Limiti di spesa e budget

La spesa relativa alla formazione dell'intero personale dipendente impegnata nell'anno 2009 risulta pari a **€ 277.670,04**, da cui occorre scorporare la spesa relativa ad una giornata formativa sulla sicurezza (DLGS 81/2008) pari a € 575,00. Il tetto complessivo di spesa a disposizione dell'Amministrazione per le annualità fino al 2015 è quindi pari ad € 138.547,52.

Nella determinazione del tetto di spesa per **l'anno 2019**, come già avvenuto per il 2017 e per il 2018, occorre tenere conto del trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana in attuazione della LR 22/2015 che, a sua volta, ha applicato la L. 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale. Sia la legge statale che quella regionale richiamano il rispetto del principio generale in base al quale la riforma deve essere attuata ad invarianza della spesa complessiva.

In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di riduzione del budget per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione Toscana, e del conseguente possibile incremento del budget assegnato a quest'ultima, si ritiene procedere con una riduzione proporzionale al numero del personale trasferito (n. 166 unità): considerato che la cifra individuale riferita ai 931 dipendenti in servizio nel 2009 è pari ad € 148,82 la riduzione è calcolata in € 24.703,42 ed il nuovo budget ammonta ad € 113.844,10.

Dall'anno 2019 occorre tenere conto anche del trasferimento delle funzioni del mercato del lavoro, intervenuta dal 28/06/2018: si tratta di n. 123 dipendenti che portano ad una ulteriore riduzione del budget, calcolata come sopra indicato, pari ad € 18.304,86.

Il nuovo budget ammonta pertanto ad **€ 95.539,24**.

Nella tabella che segue sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi; occorre segnalare che sono prudenzialmente considerati anche i capitoli che finanziano la formazione obbligatoria per sicurezza, anticorruzione ecc. che sarebbero esclusi dal rispetto del budget:

IV Livello: 1030204 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

CAPITOLO	STANZIAMENTO 2019	DIREZIONE
7722 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART.6 DL 78	12.454,00	PERSONALE
18785 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE - VIABILITA' ART.6 DL 78	5.000,00	PERSONALE
18786 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 DL 78	4.000,00	PERSONALE
18964 0 FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 DL 78	8.982,00	PERSONALE
18924 0 FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE ART.6 DL 78	8.000,00	SIT
18923 FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 DL 78	3.000,00	SEGRETERIA GENERALE
TOTALE	41.436,00	

Monitoraggio

La **Direzione Risorse umane e Organizzazione** sovrintende al **monitoraggio** ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del DL 78/2010 convertito nella L 122/2010.

2.5 ACQUISTI E GESTIONE AUTOVEICOLI

Normativa

L'art. 15 comma 1 del DL 66/2014 sostituisce l'art. 5 del DL n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 sopra citato, come segue: “a decorrere dal 1 maggio 2014 le amministrazioni pubbliche [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore **al 30%** della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa...”.

Il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare autovetture o stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, già previsto dalla L. 228/2013 (Legge di stabilità 2013) al comma 143 e segg. e prorogato con DL 31 agosto 2013, n. 101 coordinato con la Legge di conversione 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), all'articolo 1 comma 1, è venuto meno al 31/12/2016. L'acquisto di autovetture per i servizi non esclusi è pertanto consentito, nei limiti di spesa del sopra citato art. 15 comma 1 del DL n. 66/2014.

Limiti di spesa e budget

La spesa sostenuta nel 2011 per la gestione e manutenzione dei mezzi non utilizzati per i servizi di tutela della sicurezza pubblica, come da referto del controllo di gestione per l'anno 2011, è stata pari ad **€ 91.846,79**.

Fino all'anno 2013 il budget di spesa, a norma dell'art. 5 del DL n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, era pari al 50% delle spesa sostenuta nel 2011 e quindi pari ad € 45.923,40. Dal 2014 e quindi anche per l'anno 2015 il budget di spesa è stato ridimensionato al 30% delle spesa sostenuta nel 2011, come disposto dal DL 66/2014 art. 15 comma 1, che prevede che a decorrere dal 1° maggio 2014, le PA non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite poteva essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Esso non si applica, fra le altre, alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Con Delibera n. 81 del 01/12/2015 l'Unione dei Comuni “Circondario Empolese Valdelsa” ha disposto la cessione a titolo gratuito alla Città Metropolitana di Firenze di 14 mezzi. Il Circondario Empolese, negli anni precedenti, aveva censito ai fini del monitoraggio della spesa previsto dal DL 66/2014 i primi 7 mezzi dei 14 poi acquisiti alla Città Metropolitana.

Il Circondario Empolese aveva calcolato per l'anno 2015 un tetto massimo di spesa pari ad € 9.555,94 corrispondente al 30% di quanto speso nel 2011, ovvero € 31.853,14. Sommando il budget del Circondario Empolese con quello della Città Metropolitana di Firenze il budget di spesa è quindi rideterminato in € **37.109,98** (27.554,04 + 9.555,94). Tuttavia, nella determinazione del tetto di spesa per l'anno **2019**, come per il 2016, il 2017 e il 2018, occorre tenere conto anche del trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana in attuazione della LR 22/2015 che, a sua volta, ha applicato la L. 56/2014 di riordino istituzionale. La norma statale e quella regionale richiamano entrambe il rispetto

del principio generale in base al quale la riforma deve essere attuata ad invarianza della spesa complessiva.

In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di riduzione del budget per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione Toscana e del conseguente possibile incremento del budget assegnato a quest'ultima, si ravvisa l'opportunità di procedere alla riduzione facendo riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011 (anno di riferimento per la determinazione del budget) per le autovetture soggette a limite di spesa e trasferite in Regione.

L'incidenza dei costi delle autovetture da trasferire in Regione, e censite ai fini del DL 66/2014, sul costo sostenuto nel 2011 per le autovetture soggette ai limiti di spesa è stata pari complessivamente ad € 36.029,49.

Il nuovo budget di spesa per l'anno 2019, come per gli anni precedenti, è stato quindi calcolato pari al 30% dell'importo ottenuto sommando alla spesa sostenuta per le autovetture di proprietà della Città Metropolitana di Firenze a quella sostenuta per le autovetture di proprietà del Circondario Empolese, e sottraendo al totale la spesa sostenuta per i mezzi oggetto di trasferimento alla Regione Toscana (LR 9/2016).

Il budget di spesa per l'anno 2019, così calcolato, è quindi pari a € **26.301,13**. Nella tabella che segue sono riportati i capitoli sui quali sono stanziati i fondi destinati a finanziare questa tipologia di spesa:

CAPITOLO	STANZIAMENTO 2019	DIREZIONE
17687 TASSA AUTOMOBILISTICA (ART. 6 DL 78/2010) IV Livello: 1020109 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.492,00	PROVVEDITORATO
19781 CARBURANTI (ART. 6 DL 78/2010) – SERVIZI GENERALI IV Livello: 1030102 - Altri beni di consumo	11.000,00	PROVVEDITORATO
17685 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE – SPESE FLOTTA – VIABILITÀ (ART. 6 DL 78/2010) IV Livello: 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.666,66	PROVVEDITORATO
17683 PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI (ART. 6 DL 78/2010) IV Livello: 1100499 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.400,32	PROVVEDITORATO
TOTALE	21.558,98	

Gli impegni relativi alle suddette spese, contabilizzando separatamente tutte le spese inerenti il parco mezzi non rientranti nelle limitazioni, devono essere presi sui capitoli appositi che riportano la dicitura DL 78/2010. Si precisa che su tali capitoli non potranno essere presi impegni per mezzi non sottoposti a limitazioni.

Il citato DL 101/2013 all'art. 1 c. 2 precisa che *“le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del DPCM 3 agosto 2011 [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per l'anno*

2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Monitoraggio

L'Ufficio Provveditorato garantisce un costante monitoraggio delle spese relative alle autovetture soggette a limitazione, nonché l'adempimento ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del DPCM 3 agosto 2011, dandone atto nel referto del Controllo di Gestione.

L'Ufficio Controllo di Gestione, in collaborazione con tutte le Direzioni coinvolte, verifica il rispetto dei limiti di spesa e garantisce una costante collaborazione con gli uffici. Avrà poi cura di produrre una reportistica dettagliata finalizzata al controllo della spesa con cadenza almeno semestrale. Questa reportistica verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione (art. 198 del TUEL).

2.6 ACQUISTO MOBILI E ARREDI

Normativa di riferimento:

Art. 1, comma 141, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (come modificato dall'art. 10, comma 6, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 10, comma 3, legge n. 21 del 2016):

141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Pronunciamenti sul tema:

Corte costituzionale, decisione n. 139 del 23 maggio 2012

Al fine di individuare un'interpretazione costituzionalmente orientata, la Consulta afferma un importante principio: **l'applicazione dei vincoli di spesa alle amministrazioni locali dovrebbe avvenire in modo globale e non strettamente collegato alle specifiche tipologie di spesa**: di conseguenza, risulta legittimamente possibile operare, a parità di beneficio conseguito per la finanza pubblica, **una redistribuzione del limite complessivo tra le diverse fattispecie**.

Corte dei Conti Sezione delle autonomie, deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2013

Nel dispositivo della delibera si legge testualmente:

«Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 («Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni...») tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, **con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio**. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, **nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali**, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi».

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, parere n. 140 del 23 ottobre 2017

La sezione Puglia osserva che la disposizione in materia di limitazioni all'acquisto di beni mobili e arredi sopra richiamata **non può reputarsi vigente anche per l'esercizio 2017** [N.d.R. e dunque neanche per il 2018 e 2019, in mancanza di norme che reinseriscono il limite] rilevato che il tenore letterale della norma non consente diverse interpretazioni, stante **l'espresso riferimento soltanto «agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016»**.

A conferma di tale interpretazione, il giudice aggiunge che per l'esercizio 2017 non è prevista alcuna reiterazione del tetto di spesa mentre, per il precedente esercizio 2016, l'art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, aveva esteso a tutte le PA inserite nel conto economico consolidato, la misura di contenimento delle spese per l'acquisto di mobili e arredi, disponendone, tuttavia, la non applicazione limitatamente agli enti locali:

3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016». Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.

A conclusione del parere il giudice osserva inoltre che, benché il limite di spesa per l'acquisto di mobili e arredi non sia, allo stato, tuttora vigente, **gli enti locali dovranno valutare la piena compatibilità di tale tipologia di spesa con la complessiva situazione finanziaria e patrimoniale** e, in caso d'acquisto, **applicare correttamente la disciplina prevista dall'allegato 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in tema di contabilità economico-patrimoniale.**

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 89 del 10 novembre 2017

La sezione Liguria ripercorre l'orientamento (espresso anche dalla Corte costituzionale) secondo cui il comma 141 art. 1 della L. 228/2012 **non ha stabilito in maniera vincolante le voci di spesa** su cui operare le riduzioni, ma **ha introdotto un limite complessivo che lascia agli enti la facoltà di operare eventuali compensazioni tra le varie poste**, in sede di allocazione delle risorse, **purché si mantengano invariati i saldi complessivi**. Così operando, afferma, «si riesce a garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento di servizi, salvaguardando, al tempo stesso, gli ambiti di autonomia finanziaria e operativa attribuiti agli enti locali».

I magistrati contabili liguri propongono anche un percorso da seguire:

- quantificare il risparmio complessivo derivante dall'applicazione delle diminuzioni previste dalle varie voci di spesa;
- individuare il tetto massimo di spesa complessivamente sostenibile;
- ripartire la somma a disposizione tra le varie voci in relazione alle scelte discrezionali e ai bisogni specifici dell'ente.

Solo in questo modo – anzi, «solo seguendo questo procedimento», nei termini in cui si esprime la sezione – il singolo ente potrà effettuare acquisti di mobili e arredi per un ammontare superiore al 20% previsto dalla legge.

Parere dei revisori dei conti al Bilancio di Previsione 2018-2020 della Città Metropolitana di Firenze (DCM n. 103 del 20/12/2017) (pag. 27)

La Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013 hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Ai fini del rispetto della normativa sopra citata, la spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011 è stata individuata rispettivamente in € 128.922,39 e € 15.446,49, come risulta dallo Stato Patrimoniale del consuntivo degli anni 2010/2011 (desumibile in particolare alla voce Immobilizzazioni materiali, n. 9 “Mobili e macchine da ufficio”). La media risulta quindi pari a € 72.184,44, di cui il 20% ammonta ad € 14.436,00.

Richiamate le considerazioni sopra esposte, anche per l'anno 2019 il limite di spesa che la Città Metropolitana di Firenze rispetterà, a titolo cautelativo, per l'acquisto di mobili e arredi è pari a € 14.436,00. Si precisa comunque che attualmente il bilancio di previsione 2019 non prevede alcuno stanziamento per l'acquisto di mobili e arredi; infatti il cap. 19484 “spese per acquisto di mobili ed arredi per ufficio” IV Livello: 2.02.01.03 – Mobili e arredi non presenta stanziamento.

IV Livello: 2020103 – Mobili e arredi

CAPITOLO	STANZIAMENTO 2019	DIREZIONE
19484 SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	PROVVEDITORATO

In ogni caso gli **impegni** dovranno essere sempre assunti con la corretta codifica del piano dei conti: **2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio.**

Monitoraggio

Al fine di monitorare il rispetto di questo limite di spesa gli **acquisti saranno effettuati a livello centralizzato** esclusivamente dall'**Ufficio Provveditorato**; pertanto le Direzioni che dispongono di appositi stanziamenti per acquisto beni e attrezzature, qualora volessero acquisire mobili e arredi, dovranno rivolgersi alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione mettendo a disposizione gli importi necessari

L'**Ufficio Provveditorato** della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, incaricato di vigilare sul rispetto del limite di spesa, attesterà semestralmente il rispetto del limite e tale attestazione verrà inserita nel Referto del Controllo di Gestione.

L'**Ufficio Controllo di Gestione**, in collaborazione con tutti gli Uffici coinvolti, verifica il rispetto dei budget di spesa assegnati.

3. CONSUMI INTERMEDI

3.1. Sistema degli acquisti di beni e servizi

Per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le Direzioni della Città Metropolitana sono tenute a fare ricorso ai mercati elettronici e/o gli strumenti telematici ivi previsti, ai sensi dell'art. 328 e segg. del DPR 207/2010 (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA o mercato elettronico regionale START o mercato elettronico di altra centrale di committenza).

Tale obbligo generalizzato, recato dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) art. 1 comma 450 come modificate dai due decreti di Spending Review (DL 52/2012 e DL 95/2012), è però temperato con la possibilità di rivolgersi al libero mercato con il limite imperativo dello stesso prezzo-qualità/quantità previsto dal sistema delle convenzioni Consip e dei mercati elettronici. È consentito pertanto, nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, mitigare l'obbligo di ricorso al mercato elettronico ogni qualvolta il ricorso all'esterno persegua la *ratio* di contenimento della spesa pubblica.

Sono altresì previste le seguenti eccezioni all'utilizzo del mercato elettronico:

- la non reperibilità o l'inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità;
- le condizioni di acquisto migliorative reperite all'esterno del mercato elettronico.

In ogni caso esiste il limite imperativo dell'assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico.

3.2. Programmazione annuale delle gare di beni e servizi

Al Bilancio di Previsione 2019 è allegato il *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi* ai sensi del combinato disposto dell'articolo 170 del D.Lgs n. 267/2000 (come modificato dal D.Lgs. 126/2014), dell'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017) e dell'art. 5 commi 4 e 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. Tale *Programma*, nel caso in cui nell'anno di vigenza le gare effettivamente da realizzare si discostino da quelle ivi previste, dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico e la stesura risultante dovrà essere allegata alle deliberazioni con cui viene variato il Bilancio di Previsione annuale.

3.3. Piani triennali di razionalizzazione

I commi 594-599 dell'articolo 2 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) prevedono l'adozione dei piani triennali per individuare misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle seguenti tipologie di beni:

- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, ivi comprese le apparecchiature di telefonia mobile, con riferimento alle quali devono altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione delle medesime ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo;
- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Con Delibera di Consiglio Metropolitan n. 50 del 27/06/2018 recante "Documento Unico di Programmazione - DUP 2019-2021. Approvazione" è stato approvato contestualmente il *Piano triennale*

di razionalizzazione delle spese di funzionamento per gli anni 2019-2020-2021 della Città Metropolitana di Firenze, relativamente alle seguenti tipologie di beni:

- telefonia mobile e fissa
- flotta aziendale e autovetture di servizio
- fotocopiatrici multifunzione
- assicurazioni
- utilizzo macchine per ufficio e reti informative.

La Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e la Direzione Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi, cui afferiscono le funzioni relative alle tipologie di beni oggetto del sopradetto Piano di razionalizzazione, provvedono entro il 31 gennaio di ogni anno a predisporre una relazione a consuntivo delle operazioni svolte nell'esercizio precedente circa gli adempimenti previsti dalla norma. Sia l'aggiornamento semestrale dello stato d'attuazione del Piano, che la relazione annuale dovranno essere inviati all'Ufficio Controllo di gestione e verranno inseriti nel Referto del Controllo di Gestione, nonché inviati alla sezione regionale della Corte dei Conti competente e agli organi di controllo interno dell'ente, come previsto dal comma 597 della sopracitata norma.

Il Dipartimento Territoriale, cui afferiscono le funzioni inerenti il patrimonio e la gestione immobili, nel caso ricorra la fattispecie indicata dalla normativa "beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali" (L. 244/2007 art. 2, comma 594, lettera c)) dovrà procedere alla predisposizione del Piano inerente tale tipologia di beni.

Nel rispetto di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 512 a 515, della L. 208/2015) che prevede un obiettivo di risparmio pari al 50% della spesa media di beni e servizi informatici relativa al triennio 2013-2015, nei primi mesi del 2019 l'Ufficio Controllo di Gestione, di concerto con la Direzione Risorse Finanziarie e Sistemi informativi, procederà alla revisione critica di tutte le spese informatiche effettuate nel triennio 2013-2015 e sottostanti la definizione dei vincoli, allo scopo di individuare la base sulla quale calcolare la media delle spese 2013-2015 per monitorare il rispetto dei vincoli stessi e operare il taglio strutturale del 50% al fine di determinare il limite da rispettare nel triennio 2019-2021.

L'individuazione della base è infatti un'operazione complessa che richiede di escludere una serie di spese:

- le spese per investimenti in quanto l'art. 1, comma 515, L. 208/2016 si riferisce alla sola spesa corrente;
- le spese relative ai canoni per servizi di connettività;
- le spese sostenute per le acquisizioni di beni e servizi di «particolare rilevanza strategica», il cui elenco è riportato nel piano triennale di Agid, [p.es.](#) acquisti relativi alla sicurezza informatica, PagoPA, Spid, Anpr, Siope+, carta di identità elettronica (Cie), fatturazione elettronica e quelli connessi alla migrazione dei data center sul Sistema pubblico di connettività (Spc);
- le spese effettuate tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ovvero in adesione a convenzioni e contratti-quadro, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), tramite il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) e gli analoghi strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori riconosciuti nell'elenco di Anac).

Inoltre, sarà necessario analizzare accuratamente il grado di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori: infatti, come riportato anche nel piano triennale AgID, se nel triennio 2013-2015 tutta la spesa fosse transitata da questi strumenti, l'obiettivo di risparmio richiesto sarebbe pari a zero.

4. ACQUISTI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP

L'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, cui nel tempo ha fatto seguito una serie di ulteriori interventi normativi di maggior dettaglio, dispone che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero Economia e Finanze con la centrale di acquisto della P.A. (CONSIP SpA) *“ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”*.

L'introduzione del sistema degli acquisti centralizzati, tramite Consip SpA e le centrali regionali di acquisto (equiparate a Consip ai sensi dell'art. 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006), ha migliorato le condizioni economiche degli acquisiti di beni e servizi ed ha consentito la realizzazione di economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

La stipulazione di un contratto in violazione di tale disposizione, per quanto introdotto dall'art. 1, comma 1 del DL 95/2012 (Spending Review) convertito con Legge n. 135/2012, è causa di responsabilità amministrativa ed il danno erariale viene quantificato tenendo conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto che, in ogni caso, è nullo. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Dunque, ancorché non vi sia l'obbligo assoluto di ricorrere alle convenzioni Consip (salvo per alcune categorie di beni, come di seguito indicato), i parametri prezzo-qualità ivi contenuti devono essere utilizzati come limite massimo per la stipulazione dei contratti dell'ente.

Per le seguenti categorie merceologiche sussiste invece l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (DL 95/2012 art. 1, comma 7):

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete e carburanti extra-rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa
- telefonia mobile

La Città Metropolitana di Firenze aderisce, in virtù di adesione disposta dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 246 del 20/01/2014, alla piattaforma telematica START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

La normativa (art. 26, comma 3bis L. 488/1999 e s.m.i.) attribuisce al Controllo di Gestione le funzioni di "sorveglianza e controllo" e le funzioni di rendicontazione. Annualmente il Controllo di Gestione sottopone all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge; tale relazione viene inserita nel Referto della gestione, pubblicato sul sito internet dell'ente.

5. ORGANISMI PARTECIPATI

La Città Metropolitana di Firenze detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

- 8 Società di Capitali, di cui 2 in liquidazione;
- 11 Fondazioni, di cui 1 in liquidazione;
- 10 Associazioni;
- 1 Consorzio
- 2 Aziende Servizi alla Persona

Le partecipazioni societarie continuano a essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. In particolare, nel 2019 l'attività sarà volta a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 118 del 19/12/2018.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal regolamento sui controlli interni la cui revisione è attualmente in corso; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società che gestiscono in *house providing* servizi strumentali dell'Ente.

Saranno inoltre poste in essere le attività propedeutiche e necessarie alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze, la cui approvazione è prevista entro il 30 settembre 2019.

Saranno, inoltre, svolte, nell'ambito del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati, le consuete attività finalizzate a:

- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente).

Anche le partecipazioni in organismi non societari continueranno ad essere oggetto di costante monitoraggio. Permane, infatti, l'accentramento in unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di tutti i capitoli dedicati alla spesa per quote associative affinché le somme erogate siano oggetto di costante monitoraggio. I Dirigenti referenti delle singole partecipazioni potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

6. DEBITI FUORI BILANCIO

Relativamente all'argomento in oggetto si rimanda a quanto disposto nelle linee guida al PEG 2013 - Delibera GP n. 77 del 02/07/2013.

7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Piano Esecutivo di Gestione opera in stretta interconnessione con il *Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021*, al momento della redazione di questo documento (10 gennaio 2019) in corso di approvazione da parte del Consiglio metropolitano.

I responsabili di ciascuna struttura dell'ente:

- improntano le loro scelte gestionali alla riduzione delle opportunità favorevoli allo sviluppo di casi di corruzione, all'aumento della capacità di far emergere i casi di corruzione, alla creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
- hanno cura di raccordare i propri singoli obiettivi gestionali ed i procedimenti di competenza alle misure di prevenzione definite nel PTPCT, la cui attuazione costituisce elemento prioritario di valutazione al fine della graduazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché della responsabilità dei dipendenti, dei responsabili di servizio e dei dirigenti;
- esplicitano nelle schede di Piano le attività di prevenzione di propria competenza;
- forniscono puntualmente ed in modo completo al responsabile della prevenzione della corruzione i dati necessari per il monitoraggio della realizzazione del PTPCT, sia di natura generale sia per quanto riguarda le singole misure associate a ciascun procedimento;
- assicurano la trasmissione tempestiva di tutti i dati necessari per le pubblicazioni richieste ai fini di trasparenza;
- collaborano all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e concorrono all'aggiornamento del PTPCT.

8. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI DEL PEG

Relativamente all'argomento in oggetto si rimanda a quanto già predisposto nelle linee guida al PEG 2014 - Delibera GP n. 47 del 01/04/2014 e si rimanda ad una più complessiva revisione anche del regolamento di contabilità al fine di adeguarsi alle recenti riforme.